

## **COMUNICATO STAMPA**

### **I FORUM ASSOCOSTIERI ASSOCOSTIERI: fermiamo l'illegalità nel settore degli oli minerali L'Associazione presenta un vademecum con le sue proposte**

Roma, 07 maggio 2019 – Si è tenuto oggi a Roma, presso la sede della Civiltà Cattolica, un incontro promosso da ASSOCOSTIERI - con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico - per fare il punto sul tema della legalità nel settore degli oli minerali. L'incontro rientra all'interno di una nuova iniziativa dell'Associazione: I FORUM ASSOCOSTIERI. In particolare, si è trattato di un confronto fra gli associati, che operano specificamente in tale ambito, ed i soggetti istituzionali di riferimento.

Nel corso dell'incontro - "Le vie della legalità" -, l'Associazione ha presentato un vademecum che contiene alcune proposte per contrastare le frodi nel settore degli oli minerali.

Negli ultimi anni, infatti, il problema dell'illegalità nel settore dei carburanti ha acquisito una sempre maggiore rilevanza e si è diffuso in tutti i livelli della filiera commerciale, dall'approvvigionamento alla distribuzione.

Dopo i saluti introduttivi di Padre Francesco Occhetta, giornalista e politologo de "La Civiltà Cattolica", e il messaggio di benvenuto del Presidente di Confcommercio – Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli; ha avuto inizio il tavolo di confronto a cui hanno preso parte i seguenti attori: Elena Lorenzini, Ministero dello Sviluppo Economico; Giorgio Bartoletti, Guardia di Finanza; Marco Demurtas, Agenzia delle Entrate; Walter De Santis, già Direttore Centrale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Pietro Orsini, Ministero dell'Economia e delle Finanze; Francesco Spaziantè, Agenzia delle Entrate; Alessandro Bonci, Agenzia delle Dogane; Dario Soria, ASSOCOSTIERI; Andrea Fortin, Vega Carburanti, Claudio Laurora, SO.DE.CO.; Diamante Menale, Energas; Alessandro Proietti, Assoindipendenti; Michele Tizzano, Abruzzo Costiero e Leone Vanin, San Marco Petroli.

I lavori sono stati aperti dal Presidente di ASSOCOSTIERI, Marika Venturi, che ha sottolineato come "L'idea di istituire i Forum Assocostieri nasce dalla volontà di far incontrare e discutere insieme le Istituzioni e gli operatori sugli argomenti di maggior interesse per l'Associazione. Abbiamo deciso di dedicare il primo Forum all'argomento della legalità nel settore petrolifero in un momento in cui il fenomeno delle frodi ha assunto proporzioni preoccupanti. Si tratta, purtroppo, di un fenomeno in aumento che le norme introdotte negli ultimi anni, a partire dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), non sono state in grado di arginare. Con l'obiettivo di sostenere chi la legalità la difende con il proprio lavoro quotidiano abbiamo elaborato il "Vademecum per la Legalità" che contiene un'analisi dello stato dell'arte ed una sintesi delle principali proposte ASSOCOSTIERI sul tema".

Il dibattito è proseguito poi sui temi del Vademecum illustrato dal Direttore Generale di ASSOCOSTIERI, Dario Soria che ha tenuto a evidenziare come "Le vie della legalità' intenda rappresentare un contributo affinché si possa velocemente andare nella direzione di un mercato che si caratterizzi per una leale competizione e per il rispetto delle giuste regole, come unica condizione di prosperità ed esistenza dell'intero settore. Per questo la certezza delle norme antifrode, sulle quali ancora si attende la circolare di chiarimento, e l'interlocuzione con il settore rappresentato in ASSOCOSTIERI, assumono decisivo rilievo per norme mirate che non penalizzino ma favoriscano la competitività degli operatori nazionali onesti".

Questi i temi toccati nel Vademecum:

- Cessione dei prodotti durante la loro giacenza nei depositi – Transfer stock
- Pronto recupero del credito IVA
- Conto a scalare per la garanzia
- Responsabilità solidale del gestore del deposito
- Neutralità del deposito IVA
- Esenzione del titolare del deposito fiscale per il pagamento dell'IVA

In allegato una sintesi del Vademecum con le proposte di ASSOCOSTIERI.

**Ufficio Stampa ASSOCOSTIERI c/o extra Comunicazione e Marketing**

Tel. 06 98966361

e-mail: [ufficiostampa@extracomunicazione.it](mailto:ufficiostampa@extracomunicazione.it)

Marco Verdesi: 346 4182418 / Sara Cappelletti: 346 6096602

### **Cessione dei prodotti durante la loro giacenza nei depositi e transfer stock**

L'articolo 1, comma 939 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone che sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 937, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 937.

*ASSOCOSTIERI ha proposto all'Agenzia delle Entrate di chiarire che, ai sensi del richiamato comma 939, per il prodotto che non venga estratto né immesso in consumo ma venduto all'interno del deposito in sospensione d'accisa, la stessa vendita sia anche in sospensione di IVA. Fin dove, pertanto, questa merce è in sospensione d'accisa, anche l'IVA, in tutte le cessioni interne è sospesa, verificandosi il presupposto d'imposta al momento dell'estrazione o dell'immissione in consumo.*

### **Pronto recupero del credito IVA**

L'articolo 1, comma 937 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che l'immissione in consumo di oli minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione.

*ASSOCOSTIERI, sotto il profilo finanziario, ha evidenziato che, laddove un'azienda compri con IVA e, quindi, accumuli IVA a credito, sarà poi costretta a dover pagare anticipatamente alla vendita e senza possibilità di compensazione. Non essendo chiare le regole del recupero dell'IVA versata, ASSOCOSTIERI, al fine di rendere certi i tempi di recupero del credito IVA che si è generato, ha proposto all'Agenzia delle Entrate di prevedere la possibilità, per il soggetto che versa anticipatamente l'imposta, di trovare una modalità tecnica in grado di poter recuperare il credito all'atto della liquidazione periodica.*

### **Conto a scalare per la garanzia**

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede la possibilità di non adempiere all'obbligo di pagamento anticipato dell'IVA per i soggetti non esentati previo deposito di una idonea garanzia. I commi 940 e 941, indicano le ipotesi in cui, se in possesso di determinati requisiti di affidabilità o in presenza di un'idonea garanzia, i soggetti che immettono in consumo da un deposito fiscale o estraggono da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio possono procedere senza dover pagare l'IVA. Con il D.M. 13 Febbraio 2018, è stato definito il campo di applicazione, i criteri di affidabilità e come prestare idonea garanzia ai fini dell'esonero, oltre che le modalità di comunicazione dei dati relativi al versamento dell'IVA al gestore del deposito. Con successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 47927/ 2018 del 1° marzo 2018, sono stati approvati i modelli da utilizzare per la costituzione della garanzia.

*ASSOCOSTIERI, relativamente alla possibilità di non adempiere all'obbligo di pagamento anticipato dell'IVA per i soggetti non esentati previo deposito di una idonea garanzia, disciplinata dal comma 3 dell'articolo 4 del DM 13/2/2018, ha proposto all'Agenzia delle Entrate di prevedere un conto a scalare per la garanzia, analogamente a quanto avviene per le accise laddove il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti e lo svincolo della cauzione è disposto quando è data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario.*

### **Responsabilità solidale del gestore del deposito**

L'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24. Tale versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre.

L'articolo 1, comma 938 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che la ricevuta di versamento venga consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

*ASSOCOSTIERI, tenuto conto della responsabilità solidale del gestore del deposito di cui al comma 938 e che sussiste la possibilità che tale responsabilità si estenda al caso di incongruità della somma versata con F24 da parte del depositante ha proposto all'Agenzia delle Entrate di consentire un controllo, da parte del gestore, sulla base di alcuni parametri che esulano dalla verifica di ogni singola fattura emessa o su parametri strettamente commerciali, come il prezzo di vendita del prodotto, spesso considerati riservati. Solo ai fini del controllo, ASSOCOSTIERI ha concordato sulla possibilità di poter effettuare un controllo sulla congruità dell'imposta versata applicando una percentuale per la benzina ed una per il gasolio sull'accisa versata per avere un valore versato "congruo" rispetto alla base imponibile.*

### **Neutralità del deposito IVA**

L'articolo 1, comma 940 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone, che, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939, si applicano, anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

*ASSOCOSTIERI, considerato che il comma 940 fa riferimento ai prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, ha proposto all'Agenzia delle Entrate di ribadire la ratio della norma secondo cui, qualora il deposito venga utilizzato anche come deposito IVA, non sia applicabile l'art. 50-bis del Decreto Legge n. 331/93 ma l'immissione in consumo dal deposito sarà subordinata al versamento dell'IVA con F24, fatti salvi i casi sopra citati di riconosciuta affidabilità oppure di prestazione di idonea garanzia.*

### **Esenzione del titolare del deposito fiscale per il pagamento dell'IVA**

La Legge di bilancio 2018 ha previsto (art. 1 c. 937) il versamento anticipato dell'IVA nel caso di immissione in consumo di benzina e gasolio da un deposito fiscale. Tra le eccezioni a tale previsione generale la legge ha stabilito che la disposizione non si applichi ai prodotti (benzina e gasolio) immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del T.U.A. e che integri adeguati criteri di affidabilità stabiliti con il decreto del 13 Febbraio 2018, nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 937, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia.

*ASSOCOSTIERI ha evidenziato alle Amministrazioni fiscali che la previsione di tale comma (a differenza degli altri commi 937 e 940 che citano integralmente l'art 23 T.U.A.) ha ristretto il regime del deposito fiscale considerando ai fini del versamento anticipato dell'iva solo i depositi fiscali autorizzati ex art 23 c. 3 del T.U.A e cioè quelli in possesso del mero requisito dimensionale (maggiore di 10.000 m3 escludendo da tale categoria le ipotesi di depositi fiscali autorizzati ex art. 23 c. 4 T.U.A. (deposito con forniture ad accisa sospesa o agevolata, deposito con esportazioni extra UE di almeno il 30%, deposito fiscale polmone di altro deposito etc.) per requisiti qualitativi.*

*ASSOCOSTIERI con riferimento alla discrasia tra i requisiti del deposito fiscale ex articolo 23 del T.U.A. e la titolarità del deposito fiscale ai fini dell'esonerazione da garanzia, ha proposto di mantenere, anche ai fini IVA, i requisiti in base ai quali il deposito fiscale è autorizzato, gestito e controllato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo che le disposizioni di cui al comma 941, siano applicabili, oltre che ai depositi autorizzati ex art 23 c. 3 anche ai depositi che integrano i requisiti di cui all'art. 23, comma 4 del T.U.A.*